

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE ONEPARENT APS

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 L'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ONEPARENT" è costituita e disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia.
- 1.2 A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione, in qualità di Ente del Terzo settore, integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» (APS), diventando "ASSOCIAZIONE ONEPARENT APS" di seguito chiamata per brevità "AOP" e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.3 L'ordinamento interno di AOP è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.
- 1.4 AOP è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale (Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 1.5 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 1.6 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
- 1.7 AOP ha sede nel Comune di MILANO e può costituire sedi secondarie.
- 1.8 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo (CD), con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti i soci, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.9 La durata di AOP è illimitata.

Articolo 2 Finalità e attività

2.1 AOP non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale, persegue finalità civiche e di solidarietà, a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

2.2 In particolare AOP si prefigge di perseguire esclusivamente le seguenti finalità di solidarietà sociale:

- Raccogliere e diffondere informazioni di carattere culturale, sociologico, pedagogico e psicologico in merito e a sostegno della genitorialità di persone che sono single, separate, divorziate, vedove o sole (o in fase di valutazione) e dei loro eventuali partner, ovvero di famiglie monoparentali o ricostruite
- Ampliare la conoscenza delle problematiche sociali in merito alle famiglie monoparentali o ricostruite, con particolare riferimento all'impatto sulla vita dei genitori e dei loro figli, attraverso contatti fra persone competenti, enti e associazioni
- Sensibilizzare le istituzioni, attraverso contatti con organi di stampa o i mezzi di comunicazione di massa in merito alle necessità psicologiche, esistenziali e pratiche che la condizione di genitore di famiglia monoparentale o ricostruita comporta
- Allargare gli orizzonti professionali di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché possano progettare azioni ed interventi che sostengano lo specifico della genitorialità al singolare
- Proporsi come luogo d'incontro e d'aggregazione per i genitori e partner di famiglie monoparentali o ricostruite e dei loro figli assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
- Porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, in momenti particolari del loro ciclo di vita o del ciclo di vita dei loro figli, un supporto qualificato o un sollievo al proprio disagio, anche attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze, idee e risorse personali.

2.3 Nel perseguire le finalità di cui sopra, AOP svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività come riportato nel c. 1, art. 5 del D.lgs. 117/2017 comprensive della lettera i:

- ❖ Istruzione e comunicazione mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti
- ❖ attività editoriale e tutela dei diritti civili mediante pubblicazione sui vari media disponibili di testi, estratti di conferenze, convegni, seminari, nonché di studi e di ricerche compiute
- ❖ formazione mediante corsi teorico/pratici per genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali
- ❖ assistenza sociale mediante servizi alle persone: prima valutazione e invii per trattamenti individuali o familiari in ambito giuridico, psicologico, educativo, di mediazione familiare; gruppi d'incontro, di mutuo aiuto
- ❖ attività ludico-aggregative: uscite sociali, pranzi, cene o merende, organizzazione di feste o vacanze.

2.4 AOP per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal CD e/o nel regolamento approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

2.5 In caso di particolare necessità e nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, AOP può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri soci che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

2.6 I rapporti tra AOP ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

2.7 AOP, qualora se ne presentasse la necessità, potrà per il raggiungimento degli scopi sociali stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

2.8 AOP non svolge attività diverse da quelle specificate ai punti 2.2 e 2.3, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse. AOP può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate negli articoli precedenti purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 3 Criteri di ammissione del socio

3.1. Possono aderire ad AOP tutte le persone maggiorenni, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito, gli ideali e gli scopi associativi. AOP si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.2. Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal CD in qualità di soci ordinari, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto, il CD comunica all'interessato la

deliberazione con le specifiche motivazioni, entro sessanta giorni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3.3 Il CD può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita di AOP stessa.

Articolo 4 Perdita della qualifica del socio

4.1. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione, decesso o per mancato versamento della quota associativa.

4.2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri da AOP dandone comunicazione scritta al CD. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate ad AOP. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al CD, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti di AOP.

4.3. Il CD può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità di AOP. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 Contro il provvedimento del CD arrecante l'esclusione del socio è ammesso il ricorso, mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente di AOP, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Articolo 5 Diritti e doveri del socio

AOP garantisce a ciascun socio parità di diritti e doveri, escludendo ogni forma di discriminazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, in ogni caso non inferiore a 7.

5.1. I soci hanno diritto a:

- ❖ frequentare i locali di AOP e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- ❖ conoscere i programmi con i quali AOP intende attuare gli scopi sociali;
- ❖ proporre progetti ed iniziative da sottoporre al CD;
- ❖ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico

– finanziario, consultare i verbali;

- ❖ partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, votare direttamente o per delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
- ❖ eleggere liberamente ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- ❖ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

5.2. I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi associativi e l'eventuale regolamento interno;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità e con la propria attività gratuita e volontaria al raggiungimento degli scopi associativi, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi di AOP.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali di AOP, con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. È annuale, non trasferibile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.3. Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6 Organi sociali

6.1 Sono Organi di AOP: l'Assemblea dei soci; il CD e il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi sociali: l'Organo di Controllo e/ o il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. I loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 7 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano di AOP ed è composta da tutti i soci.

AOP è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

7.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione di AOP ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente di AOP in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze di AOP. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non può essere conferita la delega ad un componente del CD o di altro organo sociale o a un dipendente.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità del socio.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del CD o richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- deliberare in merito al rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal CD;
- eleggere e revocare i componenti del CD e degli altri organi sociali (se previsti), scegliendoli tra i propri soci;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del CD ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal CD per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal CD;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione di AOP. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione di AOP sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.

7.6 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, e-mail o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede di AOP. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti. Sono ammesse assemblee online con voto singolo, scritto ed inviato ad AOP, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei soci e incluso nel regolamento interno.

In seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario, che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. I soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7.9 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale sulla bacheca del sito AOP e/o all'albo della sede, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. I verbali dell'Assemblea devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

8.1. Il CD è opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto d

a un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, da definirsi in numero dispari. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 10 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il CD può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività di AOP.

8.3 Il CD viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. I verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni, sono conservati agli atti ed a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

8.5 Il CD ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative a AOP e gestire la contabilità;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità di AOP (la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea) ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea promuovendo, coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il CD oppure anche tra i non soci;
- deliberare circa l'ammissione degli aspiranti soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci, all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- decidere le modalità di partecipazione di AOP alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo; assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

8.6 Qualora nel corso del triennio dovesse essere necessario procedere con la sostituzione di componenti del CD, il Presidente procederà a convocare un'Assemblea per procedere con la nomina. I componenti così nominati scadranno con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del CD che deve essere rinnovato.

Articolo 9 Il Presidente

- 9.1. Il Presidente di AOP è eletto dal CD tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica quanto il CD. Può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 9.2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.
- 9.3. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale di AOP nei confronti di terzi in giudizio. Rappresenta AOP e compie tutti gli atti che impegnano AOP stessa, presiede e convoca il CD; convoca e presiede l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

- 9.4. È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Può delegare consiglieri/soci a eseguire incassi e accettare donazioni da privati. I nominativi sono consultabili nel regolamento interno.
- 9.5. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del CD, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.6. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il CD per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10 Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal CD, che lo sceglie al proprio interno o tra i soci o anche tra i non soci, stabilendone in questo ultimo caso il compenso.

Compiti del Tesoriere sono: seguire l'ordinaria amministrazione di AOP; stilare i verbali delle riunioni del CD; coordinare le attività di AOP in collaborazione con il Presidente; mantenere i collegamenti con i soci.

Articolo 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 11.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 11.2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.3. Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
 - può partecipare alle riunioni del CD e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12 Il Collegio dei Garanti

- 12.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 12.2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, o tra questi e AOP o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 12.3. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 13 I libri sociali

AOP ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito di AOP;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 14 Il Patrimonio sociale

- 14.1. Il patrimonio sociale di AOP è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà di AOP;
 - i beni di ogni specie acquistati da AOP sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- > contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- > fondo di riserva.

14.2. Le entrate di AOP sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote associative annuali;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico);
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 15 Il Bilancio

15.1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

15.2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario annuale, da redigere ed approvare annualmente secondo le disposizioni statutarie e in conformità agli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il rendiconto deve essere predisposto dal CD per la sua approvazione insieme alla relazione e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

15.3. Il rendiconto economico finanziario deve essere affisso in bacheca nel sito di AOP per i quindici giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

15.4. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra i soci, nonché di avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve durante la vita di AOP, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

- 15.5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Articolo 16 Modifiche dello statuto e scioglimento di AOP

- 16.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti ~~75%~~ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ~~In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.~~
- 16.2. Lo scioglimento di AOP e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con le modalità di cui all'art.15.5. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- 16.3. Il patrimonio, che residua dopo la liquidazione o in caso di scioglimento di AOP per qualunque causa, sarà devoluto secondo quanto descritto all'art.15.
- 16.4. In ogni caso, i beni di AOP non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.



ASSOCIAZIONE

ONEPARENT

Articolo 17 Assicurazione dei volontari

I volontari, che prestano attività di volontariato per AOP, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.